

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TUTELE E DI AMMINISTRAZIONI DI
SOSTEGNO

7/10/2020 e 14/10/2020

IL DIRITTO ALLA PRIVACY E IL BENEFICIARIO DI ASO

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Il diritto alla protezione dei dati personali è disciplinato dal **D.lgs. n. 196 del 2003**, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy)

Il **Regolamento Ue 2016/679**, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ha determinato la necessità di adeguare gli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha approvato il **D.lgs. n. 101 del 2018**.

La procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, seppur materia di volontaria giurisdizione, è una procedura giudiziaria che implica che *“tutti i dati personali raccolti nella procedura giudiziaria devono essere trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).”*

Gli atti delle procedure di Amministrazione di Sostegno non sono atti “pubblici” (non possono essere divulgati): ai sensi dell’art. 128 c.p.c., solo *“l’udienza in cui si discute la causa”* è pubblica e nella procedura di gestione della Amministrazione di Sostegno, davanti al giudice tutelare, non è prevista alcuna udienza di discussione della causa ma solo udienze camerali. In particolare, gli atti emessi dal Giudice Tutelare durante la gestione di una Amministrazione di Sostegno pronunciati in assenza di istruttoria non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità se non la comunicazione all’amministratore di sostegno e al beneficiario (attraverso l’amministratore di sostegno).

Inoltre, è **importante** precisare che le informazioni di una persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno (istituto che non comporta la perdita della capacità giuridica e limita solamente quella di agire in base a quanto previsto nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno) non divengono, per l’esistenza della misura, estensibili a terzi, compresi i figli, che non possono vantare diritti di “proprietà” sui beni del beneficiario e quindi non hanno diritto di conoscere quali siano redditi, beni e spese dell’amministrato.

E’ possibile distinguere tra:

Accesso a informazioni sensibili relative al beneficiario

Il beneficiario di Amministrazione di Sostegno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, ovvero l’accesso ai dati del beneficiario deve essere riservato al solo amministratore di sostegno (ed al solo fine dell’esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata) mentre ne è vietata la divulgazione verso terzi.

Accesso alle informazioni relative alle condizioni di salute del beneficiario:

Per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni di salute (ossia i “dati sensibili”, che spesso costituiscono la componente maggioritaria nei procedimenti di Amministrazione di Sostegno) del beneficiario, la loro divulgazione è in ogni caso vietata ai sensi degli articoli 22, comma 8 e 26 comma 5 del D.Lgs. 196/2003 (che stabiliscono che “i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi”).

PRASSI DEL T.O. DI TORINO:

La prassi riscontrabile presso il Tribunale Ordinario di Torino non è omogenea in quanto si differenzia da caso a caso in base ai provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare.

E' possibile menzionare alcune situazioni che si riscontrano maggiormente:

A) INFORMAZIONI CONCERNENTI SIA L'AMMINISTRATORE SIA IL BENEFICIARIO

- Comunicazione delle informazioni relative all'apertura dell'Amministrazione di Sostegno: l'accesso è consentito;
- Accesso alle informazioni contenute nel fascicolo di amministrazione: necessario presentare apposita istanza di autorizzazione;

B) INFORMAZIONI CONCERNENTI L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- Comunicazione dei dati relativi all'amministratore di sostegno nei casi in cui è un soggetto esterno alla rete familiare, i suoi dati sono generalmente forniti;
- Consultazione del rendiconto finale: necessario presentare apposita istanza e tendenzialmente autorizzata in quanto prevale l'interesse di terzi.

NODI CRITICI:

- L'unico figlio e parente del beneficiario può essere considerato “terzo” e quindi essere escluso dall'accesso agli atti?;
- E' consentito l'accesso alle informazioni e/o al fascicolo di Amministrazione di Sostegno in seguito al decesso del beneficiario;
- È accessibile il Decreto di Nomina? (No, ma l'amministratore di sostegno è obbligato a spendere i propri poteri con i terzi.)

DOCUMENTAZIONE e eventuali link:

Decreto del Tribunale di Genova del 14 luglio 2017:

<https://www.studiolegalemagri.it/wp-content/uploads/GT-Genova-14.7.2017-privacy.pdf>

Suggerimenti: